



Coira, 28 settembre 2016

AV AHB 2016

Decisione d'ufficio

relativa all'emanazione delle direttive concernenti la compensazione di svantaggi in caso di esami di ammissione a una scuola media grigionese

Conformemente all'art. 8 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) e agli art. 1-5 della legge federale sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili del 13 dicembre 2002 (legge sui disabili, LDis; RS 151.3), tutti sono uguali davanti alla legge e nessuno può essere discriminato. La Confederazione e i Cantoni devono adottare corrispondenti misure. Pari diritti e pari opportunità devono essere garantiti in particolare quando si tratta della formazione. Nel settore delle scuole medie grigionesi, in base all'art. 20a dell'ordinanza sul liceo del 6 luglio 1999 (OLic; CSC 425.050) in unione con l'art. 26 dell'ordinanza sulla procedura d'ammissione alle scuole medie del 2 settembre 2008 (ordinanza sull'ammissione; CSC 425.060), l'Ufficio della formazione medio-superiore è competente per l'emanazione di corrispondenti misure.

In virtù dell'art. 20a OLic e dell'art. 26 dell'ordinanza sull'ammissione, l'Ufficio della formazione medio-superiore decide:

1. Le direttive concernenti la compensazione di svantaggi in caso di esami di ammissione a una scuola media grigionese vengono emanate ed entrano in vigore il 1° ottobre 2016.
2. Comunicazione alla Conferenza dei direttori delle scuole medie; ai membri della Commissione di vigilanza sulle scuole medie; al Gruppo direttivo esami d'ammissione per le scuole medie superiori dei Grigioni; al Servizio psicologico scolastico (SPS); all'Ufficio per la scuola popolare e lo sport; all'Ufficio della formazione professionale e al Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente.

Ufficio della formazione medio-superiore


Dr. Hans Peter Märchy, capoufficio

Direttive concernenti la compensazione di svantaggi in caso di esami di ammissione a una scuola media grigionese

emanate dall'Ufficio della formazione medio-superiore il 28 settembre 2016

1. Situazione iniziale e campo d'applicazione

Conformemente all'art. 8 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera (Cost.; RS 101) e agli art. 1-5 nonché all'art. 20 della legge federale sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili del 13 dicembre 2002 (LDis; RS 151.3), tutti sono uguali davanti alla legge e nessuno può essere discriminato. Ne risulta che l'elaborazione delle condizioni per valutare una prestazione deve essere adattata alle esigenze specifiche di disabili, affinché le loro capacità cognitive possano essere rappresentate e valutate in modo adeguato. In base alla Costituzione federale e alla legge sui disabili, le presenti direttive disciplinano la compensazione degli svantaggi nel quadro di esami di ammissione alle scuole medie nel Cantone dei Grigioni.

2. Scopo della compensazione degli svantaggi

Mediante misure idonee vengono eliminate caso per caso le barriere dovute alla disabilità che impediscono alle persone alle quali è stata diagnosticata una disabilità conformemente alla classificazione statistica internazionale delle malattie e dei problemi sanitari correlati (ICD-10 dell'Organizzazione mondiale della sanità OMS; di seguito chiamata disabilità) di mostrare il loro sapere e saper fare individuale. In tale contesto non vi deve essere né una riduzione dell'obiettivo di apprendimento regolare richiesto o della materia d'esame, né un trattamento privilegiato rispetto agli altri candidati all'esame.

3. Presupposti per la concessione della compensazione degli svantaggi

Il diritto alla compensazione richiede una disabilità diagnosticata. Non ogni candidato all'esame che presenta un pregiudizio o una difficoltà di rendimento ha diritto a una compensazione degli svantaggi. L'Ufficio della formazione medio-superiore esamina caso per caso, su domanda, se il diritto a una compensazione degli svantaggi sia dato oppure no. Affinché possa essere concessa una compensazione degli svantaggi devono essere **cumulativamente** soddisfatti i seguenti presupposti:

- La disabilità deve essere stata diagnosticata e indicata come segue nella domanda: la disabilità viene stabilita (diagnosi con relativa data nonché indicazioni relative allo specialista) mediante un accertamento recente (**non più vecchio di 12 mesi**) svolto da parte dei servizi psicologici scolastici o di un medico. Si tratta in senso stretto di disturbi evolutivi, descritti nell'ICD-10. Le evidenze risultanti dall'accertamento vengono annotate in una perizia dallo specialista competente (specialista del Servizio psicologico scolastico o medico).

- Nella perizia devono essere descritte le conseguenze della disabilità sulla situazione d'esame (indicando il livello di gravità).
- Sulla base della disabilità diagnosticata, nella perizia lo specialista illustra misure idonee e individuali per la compensazione dello svantaggio, fatte su misura per la situazione d'esame e per la persona oggetto della perizia.
- In base ai referti diagnostici è dimostrabile che il candidato all'esame, sulla base delle proprie capacità cognitive, è in grado di fornire gli obiettivi di apprendimento richiesti e i risultati d'esame.
- La misura di compensazione degli svantaggi deve poter essere attuata con un onere adeguato.

4. Procedura

- a) I candidati all'esame con una disabilità diagnosticata devono presentare una domanda scritta e motivata all'Ufficio della formazione medio-superiore, Gäuggelistrasse 7, casella postale 46, 7002 Coira, **prima della scadenza del termine di iscrizione** agli esami d'ammissione a una scuola media grigionese. Se al momento della presentazione della domanda il richiedente non è ancora maggiorenne, la domanda deve essere firmata dai titolari dell'autorità parentale. Alla domanda deve essere allegata la perizia psicopedagogica o medica.
- b) Qualora la domanda di concessione di una compensazione degli svantaggi in occasione di esami d'ammissione venga presentata in ritardo e/o qualora la perizia psicopedagogica o medica non sia aggiornata o sia incompleta, **non si entra nel merito** della domanda.
- c) Prima dello svolgimento degli esami d'ammissione, sulla base della documentazione presentata tempestivamente, l'Ufficio della formazione medio-superiore prende una decisione in merito alla domanda di concessione di una compensazione degli svantaggi. Esso si riserva la possibilità di chiedere ulteriori informazioni allo specialista competente.
- d) In caso di concessione di una compensazione degli svantaggi, il segretariato degli esami dell'Ufficio della formazione medio-superiore informa la direzione degli esami competente per la sede d'esame in merito alle misure decise.
- e) La direzione degli esami competente per la sede d'esame deve fare in modo che le misure concesse vengano realizzate in modo corretto e presenta rapporto al segretariato degli esami dell'Ufficio della formazione medio-superiore.

5. Rimedi giuridici

La decisione dell'Ufficio della formazione medio-superiore relativa alla domanda di concessione di una compensazione degli svantaggi può essere impugnata entro 30 giorni mediante ricorso amministrativo al Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente.

6. Forma della compensazione degli svantaggi / possibili misure per una compensazione degli svantaggi

La misura per una compensazione degli svantaggi è sempre individuale e viene decisa per iscritto dall'Ufficio della formazione medio-superiore. La compensazione degli svantaggi deve essere idonea, necessaria, proporzionata e comprensibile in base alla diagnosi (tipo, gravità, conseguenze) e con riferimento alla situazione d'esame attuale. I requisiti d'esame e le direttive per la valutazione della prestazione (scala dei voti) valgono indipendentemente dalla concessione di una compensazione degli svantaggi per tutti i candidati all'esame. Nella decisione d'esame non viene indicata la compensazione degli svantaggi. L'Ufficio della formazione medio-superiore si riserva la facoltà di descrivere la compensazione degli svantaggi in un rapporto separato.

La compensazione degli svantaggi può comprendere diverse misure, quali ad esempio (elenco non esaustivo):

- prolungamento del tempo d'esame con piano d'esame adeguato individualmente;
- rilevazione delle prestazioni in un locale separato;
- organizzazione individuale delle pause;
- adeguamento dei supporti d'esame (ad esempio messa a disposizione di documenti ingranditi);
- ammissione di strumenti ausiliari e/o di strumenti di lavoro specifici (computer, calcolatrice, registratore, ecc.);
- accompagnamento da parte di un terzo.

Entrata in vigore: 1° ottobre 2016